

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 5 maggio 2020, n. 8459, ha spiegato le conseguenze derivanti, in assenza di rapporto di coniugio o di convivenza *more uxorio*, dall'omessa comunicazione, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento, all'altro genitore. Nel caso di specie, premette la Suprema Corte, non essendovi stata tra le parti neppure una convivenza di fatto (ma un solo incontro al quale non ha fatto seguito una relazione sentimentale), non vengono in rilievo i doveri tra coniugi, che trovano giuridica definizione nell'art. 143 c.c., comma 2 o tra conviventi *more uxorio* né tanto meno gli obblighi derivanti dalla assunzione di responsabilità di ciascun genitore nei confronti del figlio nato in costanza di matrimonio (art. 147 c.c.) o legalmente riconosciuto (artt. 316 e 316-bis c.c.).

Tale situazione, quindi, diverge nettamente da quelle ipotesi in cui il coniuge ometta volutamente di comunicare il proprio stato di gravidanza, determinato dal concepimento con altra persona, ingannando l'altro coniuge sul suo rapporto di filiazione con il nascituro che entra così a far parte della famiglia in cui il padre non è il genitore biologico. La condotta omissiva informativa della donna gravida non si iscrive, infatti, nella violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico preconstituito tra le parti. Né viene in questione una lesione del prevalente interesse del minore a crescere nella comunanza di vita con entrambi i genitori: non è infatti in discussione il danno subito dal minore ma quello subito dal genitore che non ha avuto notizia della paternità. Viene, invece, in rilievo la "esigenza" della conoscenza, da parte del soggetto che ha partecipato al concepimento, che la gravidanza è a lui riferibile, consentendogli pertanto l'esercizio del diritto(-dovere) di riconoscimento del figlio naturale ex artt. 250 e 254 c.c., con la conseguente assunzione delle responsabilità genitoriali verso il nato.

La situazione giuridica da riconoscere in capo al genitore naturale, che deve essere scissa rispetto alla posizione che lo stesso assume nel rapporto genitoriale, è quella del "diritto alla identità personale", ancorato all'art. 2 Cost. e all'art. 30, comma 4, Cost., venendo ad esprimersi l'esplicazione della personalità dell'essere umano, nelle formazioni sociali in cui opera, anche attraverso la filiazione, sia sotto il profilo della trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia sotto l'aspetto maggiormente qualificante più propriamente relazionale, riguardato come scelta volontariamente assunta dal genitore di dedicare il proprio impegno ad assistere dalla nascita, ad aiutare a crescere e a realizzare le aspirazioni del minore, nonché in definitiva ad instaurare un rapporto conoscitivo e affettivo con la persona generata, aspirazione che, peraltro, quanto al riconoscimento formale dello status di figlio, incontra il limite invalicabile del superiore interesse del minore (art. 250 c.c., comma 3 e 4) e, ove questi abbia raggiunto la maggiore età, della sua previa autorizzazione (art. 250 c.c., comma 2).

Orbene in relazione alla indicata situazione giuridica, la omessa informazione dell'avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta (non rinvenibile nelle norme che legittimano al riconoscimento il padre naturale o in quelle del D.P.R. n. 396 del 2000 che prescrivono l'obbligo di denuncia della nascita), può allora tradursi in una condotta non iure – ove non risulti giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro –, in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all'interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come "danno ingiusto", e che viene ad integrare, nel ricorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c..

Riferimenti Normativi:

- art. 2 Cost.
- art. 30 Cost.
- art. 143 c.c.
- art. 147 c.c.
- art. 250 c.c.

- art. 254 c.c.
- art. 316 c.c.
- art. 316-bis c.c.
- art. 2043 c.c.